



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO
IN AMBITO AGRICOLO FORESTALE**

(L.R. 21 marzo 2000, n. 39 e s.m.i. e D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Presentazione delle domande

Art. 3 - Documentazione da allegare alla modulistica di domanda di autorizzazione e alla dichiarazione.

Art. 4 – Procedimenti in aree sic-sir

Art. 5 - Procedimenti amministrativi

Art. 6 - Validità, sospensione dei lavori, revoca dell'autorizzazione, danno e ripristino

Art. 7 - Depositi cauzionali, rimboschimenti compensativi e versamento importi

Art. 8- Varianti

Art. 9 - Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

Art. 10 - Autorizzazione in Sanatoria e Ripristino dello stato dei luoghi

Art. 11 - Deroghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi

Art. 12 - Autorizzazione per Aree Attrezzate per L'accensione dei fuochi

Art. 13 - Criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento.

Art. 14 - Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito, derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative.

Art. 15- Utilizzo Introiti derivanti dalle Sanzioni Amministrative

Art. 16 – Ricorsi

Art. 17 - Attestato e Contrassegni di Provenienza Alberi di Natale

Art. 18 - Autorizzazione per la raccolta dei prodotti secondari del bosco ai sensi art. 63 Legge Forestale della Toscana

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana) modificata dalla Legge Regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e delle Leggi Regionali 3 marzo 2015, n. 22 e 30 ottobre 2015, n. 70 e di seguito denominata Legge Forestale, disciplina quanto previsto dall'art. 40 della citata Legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento Forestale.
2. Il presente regolamento disciplina in particolare i procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni, dichiarazioni di taglio e di inizio lavori ed a provvedimenti prescrittivi previsti dal Titolo II e dal Titolo III Capo II del Regolamento forestale della Toscana. Il presente Regolamento disciplina inoltre i procedimenti di approvazione dei piani di gestione e dei tagli di cui all'art. 48 della Legge forestale e dei piani di coltura di cui all'art. 67 della stessa legge nonché i provvedimenti prescrittivi di cui allo stesso art. 67 e all'art. 85 commi 1, 2 e 3 della Legge forestale.
3. L'Ufficio competente all'applicazione del presente Regolamento è l'Ufficio Vincolo Idrogeologico in ambito agricolo forestale (di seguito Ufficio Vincolo Forestale) afferente a specifico Servizio (di seguito Servizio Competente), in base alla struttura organizzativa dell'Unione, individuata da specifico Decreto del Presidente dell'Unione. In assenza di tale Decreto o di inalterata struttura organizzativa dell'Unione il Servizio Competente è il Servizio Protezione Civile, Vincolo Forestale, Cultura, Sviluppo Economico.
4. Il presente Regolamento si applica ai Comuni di: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari, Viareggio e Villa Basilica. Rimangono esclusi dalla competenza dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio i territori facenti parte del Parco Regionale delle Alpi Apuane e del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
5. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla sua approvazione

Art. 2

Presentazione delle domande

1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni sono presentate:
 - a) dai soggetti indicati all'art. 6, comma 2, del Regolamento forestale della Toscana per gli interventi di cui al Titolo II dello stesso Regolamento e all'art. 67 della Legge Forestale
 - b) dai soggetti indicati all'art. 71, comma 1, del Regolamento forestale della Toscana per tutti gli altri interventi.
2. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento Forestale e dal presente Regolamento, sono

presentate all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio presso i seguenti Uffici del Vincolo forestale:

- Ufficio presso l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio – Via Umberto I, 100 – Borgo a Mozzano (Lucca)
- Ufficio dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio presso la Provincia di Lucca – Palazzo Ducale – Piazza Napoleone – Lucca

Sia le domande di autorizzazione che le dichiarazioni devono essere presentate utilizzando i modelli di cui all'allegato A (modulistica ARTEA) parte integrante del presente Regolamento. Eventuali modifiche dei modelli da utilizzare saranno approvate con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere compilate on-line mediante procedura informatica ARTEA.

3. Presso gli Uffici dell'Unione, nell'orario di apertura al pubblico, è possibile la presentazione della domanda di autorizzazione o delle dichiarazioni per il successivo inserimento on-line mediante procedura informatica ARTEA.
4. Le domande di autorizzazione devono essere presentate sull'apposito modulo in originale bollato in valore corrente e corredate della documentazione prevista dalla Legge forestale, dal Regolamento forestale della Toscana e dal presente Regolamento procedurale; tutta la documentazione tecnica da allegare deve pervenire in originale; in alternativa i documenti tecnici in formato elettronico potranno essere consegnati su unico CD-Rom. La domanda e la relativa documentazione devono essere recapitate a mano o mediante raccomandata postale al seguente indirizzo: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio – Via Umberto I, 100 – 55023 Borgo a Mozzano (Lucca) oppure mediante posta certificata (PEC).
Le domande di approvazione dei piani di gestione o dei tagli o di coltura sono presentate ai suddetti uffici in carta bollata di valore corrente, corredate dalla documentazione richiesta dalla Legge forestale, dal Regolamento forestale della Toscana e dal presente Regolamento procedurale; tutta la documentazione tecnica da allegare deve pervenire in originale più due copie; in alternativa i documenti tecnici in formato elettronico potranno essere consegnati su unico CD-Rom.
5. Le dichiarazioni di taglio o di inizio lavori, devono essere presentate sull'apposito modulo in originale e corredate della documentazione prevista dalla Legge forestale, dal Regolamento forestale della Toscana e dal presente Regolamento procedurale; tutta la documentazione tecnica da allegare deve pervenire in originale più due copie; in alternativa i documenti tecnici in formato elettronico potranno essere consegnati su unico CD-Rom. La dichiarazione e la relativa documentazione devono essere recapitate a mano o mediante raccomandata postale al seguente indirizzo: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio – Via Umberto I, 100 – 55023 Borgo a Mozzano (Lucca).
6. L'Unione dei Comuni rende noto gli orari di ricevimento per il pubblico per entrambi gli Uffici individuati e attivati.
7. Alle domande e alle dichiarazioni, firmate o meno davanti all'addetto al ricevimento, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di identità di tutti i firmatari.

8. Nel caso di persone giuridiche, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica e il titolo in base al quale il richiedente è legittimato alla presentazione della stessa.
9. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria.

Art. 3

Documentazione da allegare alla modulistica di domanda di autorizzazione e di dichiarazione.

1. In ogni caso alle istanze devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori valido a termine di legge;
 - b) Carta catastale leggibile con corretta indicazione delle zone di intervento, riscontrabili sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente, da apporre comunque senza arrecare danno alla vegetazione stessa;
 - c) Carta a curve di livello 1:5.000 (1:10.000 solo in caso di manifesta indisponibilità)
2. Per ogni movimento di terreno non configurabile come "opera connessa al taglio" (Titolo II – Capo II – Sezione VI del Regolamento forestale) e non identificabile come "liberamente esercitabile" né come "soggetto a dichiarazione" ai sensi delle vigenti norme di Vincolo Idrogeologico, oltre quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione progettuale, redatta da tecnici abilitati all'esercizio professionale:
 - a) Relazione tecnica illustrativa dell'opera da eseguire;
 - b) Relazione geologica pertinente all'area d'intervento, alle opere da eseguire e congruente con gli altri elaborati progettuali;
 - c) Piante, profili, prospetti e sezioni dello stato attuale e dello stato modificato, con indicazione di scavi e riporti di terreno nonché calcolo delle relative volumetrie;
 - d) Fotografie aggiornate illustranti compiutamente lo stato dei luoghi;
 - e) Schema di circolazione delle acque per le aree di intervento e per le aree circostanti interconnesse, con indicazione dei sistemi previsti e delle eventuali opere necessarie per captare, raccogliere, convogliare e regimare le acque meteoriche, superficiali e profonde in modo da garantire localmente la corretta regolazione della rete idraulica complessiva;
 - f) Dettagli progettuali sui sistemi e sulle tecniche da adottare, comprese eventuali opere di contenimento, per il sostegno statico dei terreni, delle scarpate e dei fronti di scavo, in modo da garantire localmente la stabilità dei suoli e dei versanti;
 - g) Individuazione di dettaglio, a firma del tecnico progettista, delle attuali caratteristiche dei luoghi oggetto di intervento, in relazione alle tipologie illustrate dalla Legge forestale e dal Regolamento forestale della Toscana; per ciascuna tipologia sarà indicata la superficie di riferimento, le particelle catastali interessate e la futura destinazione post-intervento. Le tipologie da individuare sono le

seguenti, accanto alle quali sono sommariamente individuati i relativi riferimenti giuridici:

- I. Terreno soggetto a coltura agraria attiva, con periodiche lavorazioni del terreno o altre forme di intervento colturale di carattere agrario (artt. 82, 88 e 89 Reg. for.);
 - II. Terreno saldo (art.82 Reg. for.);
 - III. Terreno boscato (art.3 comma 1,2,3 e 5 Legge for.; art. 2 c.2 e art. 3 Reg.for.);
 - IV. Terreno con vegetazione assimilata a bosco (art. 3 c. 4 Legge for. e art. 2 c.1 Reg. for.);
- h) Certificato di destinazione urbanistica dell'area d'intervento;
- i) Illustrazione, a firma del tecnico progettista, delle eventuali procedure di competenza dell'Amministrazione Comunale competente, da adottare a cura della stessa Amministrazione Comunale ai sensi delle norme urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali per i lavori richiesti; Il tutto, ai fini del necessario coordinamento istruttorio disciplinato dalla normativa di Vincolo Idrogeologico, dovrà essere illustrato secondo le seguenti casistiche (indicare una o più procedure, se necessario);
- I. Intervento liberamente esercitabile ai sensi delle norme urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali;
 - II. Intervento soggetto ad Autorizzazione paesaggistico-ambientale;
 - III. Intervento soggetto ad Autorizzazione o Concessione edilizia;
 - IV. Intervento soggetto a Dichiarazione Inizio Attività;
- j) Progetto di rimboschimento compensativo (**limitatamente ai casi di trasformazione di bosco superiori ai 2000 metri quadri e con esclusione degli interventi di cui all'art. 80bis del Regolamento Forestale**) redatto nelle forme previste dall'art. 81 del Regolamento forestale o, in alternativa, apposita dichiarazione attestante la mancata disponibilità, da parte del richiedente, di terreni da sottoporre a rimboschimento e conseguente impegno, sempre del richiedente, ad effettuare il relativo versamento sostitutivo, il tutto come previsto dall'art. 81 c.6 del Reg. for.
3. In base ai presupposti tecnico-giuridici di cui all'art. 49 della Legge forestale della Toscana all'art. 46 del Regolamento, le procedure previste per le piste temporanee di esbosco saranno attivate solo qualora la pendenza del versante interessato dalle opere risulti tassativamente non superiore al 50%. Oltre tale limite di pendenza ogni opera di viabilità assume intrinsecamente caratteristiche di permanenza e di conseguenza dovrà essere impostata in base all'art. 45 del Regolamento forestale della Toscana.
4. Per gli interventi di cui all'art. 80 bis del Regolamento Forestale, oltre agli elaborati previsti dal vigente Regolamento Forestale dovrà essere presentata la relazione geologica pertinente all'area d'intervento, alle opere da eseguire e congruente con gli altri elaborati progettuali.

Art. 4

Procedimenti in aree sic-sir

In caso di domande di autorizzazione o dichiarazione ricadenti in aree sic-sir il procedimento viene sospeso con atto dell'Ufficio Vincolo Forestale che provvede ad inviare la documentazione alla Regione Toscana – Direzione Ambiente Energia – Servizio Tutela della Natura e del Mare per i

pareri di competenza mediante l'utilizzo del modulo di prevalutazione allegato alla domanda. La Regione dovrà esprimersi entro 60 giorni con parere vincolante o richiedere lo studio di incidenza.

Per le pratiche soggette a dichiarazione l'Ufficio Vincolo Forestale provvederà a comunicare al richiedente le eventuali prescrizioni impartite concludendo pertanto l'iter del provvedimento. Per le pratiche soggette ad autorizzazione le prescrizioni verranno inserite nella Determina Dirigenziale autorizzativa.

Art. 5

Procedimenti amministrativi

1. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Protezione Civile – Vincolo Forestale – Cultura – Sviluppo Economico.
2. Fatti salvi i casi di cui all'art. 2, comma 9, l'avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte degli Uffici di cui all'art. 2, comma 2.
3. Per i procedimenti d'ufficio l'avvio del procedimento avviene con l'adozione od il ricevimento degli atti che motivano il procedimento stesso. In carenza di tali atti l'avvio avviene con l'accertamento delle condizioni che motivano l'atto finale del procedimento.
4. Per le domande di autorizzazione, o di approvazione di piani, e per i procedimenti d'ufficio, l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'avvio stesso. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di trenta giorni e non è dovuta a seguito della presentazione di dichiarazioni di taglio o di inizio lavori.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe per una sola volta, ma fino alla completa presentazione di tutta la documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Per documentazione integrativa si intende ulteriore documentazione tecnico-progettuale suppletiva rispetto a quella ordinariamente prevista e disciplinata dall'art. 3 del presente Regolamento.
6. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con Determinazione Dirigenziale da adottarsi entro i seguenti termini:
 - 90 giorni dal ricevimento per le domande relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'art. 44 del Regolamento forestale e dei piani di coltura di cui all'art. 67 della Legge forestale;
 - 45 giorni dal ricevimento per le domande di autorizzazione di cui ai capi II e III del Titolo II della Legge forestale;
 - 60 giorni dal ricevimento per tutte le altre domande di autorizzazione.
7. Nei casi in cui il Regolamento forestale della Toscana prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma precedente, salvo che entro tale termine, con apposito atto

(Determinazione Dirigenziale), non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere anche comunicate, con apposito atto (Determinazione Dirigenziale), prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

8. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dal ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposita comunicazione del responsabile del procedimento con il quale si comunica un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere dettate, con apposito atto (Determinazione Dirigenziale), prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
9. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate dai Comuni ai sensi dell'art. 42, comma 6 della Legge forestale si concludono entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune, copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.
10. Le Conferenze dei Servizi, disciplinate dalla L. 241/90 e s.m.i., con le quali viene richiesto all'Unione dei Comuni di esprimersi su progetti esecutivi in base al Vincolo Idrogeologico, sono soggette alla medesima disciplina e pertanto:
 - a) La documentazione prevista dovrà essere presentata completa di tutti gli elaborati progettuali ed allegati, nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti normative e procedure relative al Vincolo Idrogeologico, per quanto non in contrasto con la normativa di livello superiore che disciplina la Conferenza dei Servizi;
 - b) la stessa documentazione dovrà pervenire entro i 10 giorni antecedenti la data prevista per la Conferenza dei Servizi, per lo svolgimento della particolare procedura istruttoria fissata dalle norme di settore.

Art. 5

Validità, sospensione dei lavori, revoca dell'autorizzazione, danno e ripristino

1. Gli atti di autorizzazione sono di norma ritirati dagli interessati presso l'ufficio competente a ricevere la domanda di cui all'articolo 2 comma 3, previo apposizione di bollo in valore corrente a cura del richiedente. Ove l'atto debba essere spedito a mezzo posta dovrà essere inoltrata all'ufficio competente apposita richiesta scritta allegando alla stessa una marca da bollo in valore corrente, che sarà impiegata per convalidare l'atto conclusivo del procedimento da trasmettere per posta. Tale richiesta si intende tacitamente formulata con la diretta apposizione di n°2 marche da bollo in valore corrente sulla domanda presentata.
2. La validità delle autorizzazioni e delle dichiarazioni è quella prevista dagli articoli 8 e 72 del regolamento forestale della Toscana.
3. I titolari di autorizzazioni, o per esse i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori, qualora ciò venga disposto negli atti autorizzativi.

4. E' di competenza del Responsabile del Servizio l'adozione dei provvedimenti di prescrizione, sospensione dei lavori e revoca dell'autorizzazione nei casi di cui l'art. 7 comma 5, all'art. 72 comma 6 ed in tutti gli altri casi previsti dal regolamento forestale della Toscana.
5. Il Responsabile del Servizio adotta i provvedimenti di cui all'art. 85 comma 1,2, e 3 della Legge forestale ed attua le azioni di cui all'art. 85 comma 4 della Legge forestale in caso di mancata esecuzione di tali provvedimenti.
6. La determinazione del danno forestale di cui all'art. 84 comma 4 della Legge forestale viene effettuata in base a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 123 del 17/02/2003 e dal Decreto n. 3980 del 07/07/2003.

Art. 6

Depositi cauzionali, rimboschimenti compensativi e versamento importi

1. Qualora sia previsto dalla Legge forestale o dal Regolamento forestale della Toscana, i provvedimenti di autorizzazione o prescrizione adottati dispongono la costituzione dei depositi cauzionali, determinando l'importo e la durata degli stessi. Agli atti di accertamento e impegno per la costituzione dei depositi cauzionali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento forestale della Toscana, provvede Servizio Vincolo Forestale dell'Unione. Il Servizio Vincolo Forestale dell'Unione provvede altresì agli atti per lo svincolo e la liquidazione dei depositi cauzionali, su richiesta degli interessati e previo compiuto accertamento della corretta e regolare esecuzione dei lavori ai quali fa riferimento lo stesso deposito cauzionale o fidejussione bancaria o assicurativa.
2. Nel caso il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento Forestale deve essere effettuato mediante versamento sul c/c intestato all'Ente.

Art. 7

Varianti

1. L'attuazione di varianti ai progetti o lavori autorizzati è condizionata alla preventiva acquisizione di specifica autorizzazione.
2. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere di cui al Titolo III del Regolamento Forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:
 - a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
 - b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.
3. Per l'acquisizione della autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 1, la variante deve fare espreso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni

attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
5. Nel caso di lavori legittimati a seguito della presentazione della prescritta dichiarazione di inizio lavori, o di taglio, l'attuazione di varianti comporta la presentazione di una nuova dichiarazione, fatta salva l'acquisizione di specifica autorizzazione nei casi in cui la variante comporti l'esecuzione di lavori soggetti a preventiva autorizzazione.

Art. 8

Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

1. La superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi, di cui all'articolo 43 del Regolamento Forestale, è determinata entro il 30 Giugno di ogni anno con delibera di Giunta.
2. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

Art.9

Autorizzazione in Sanatoria e Ripristino dello stato dei luoghi

1. L'autorizzazione in sanatoria per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, art. 42 comma 5 L.R.39/00 e s.m.i., può essere acquisita per le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di autorizzazione e o dichiarazione, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente regolamento forestale 48/R, secondo quanto stabilito dall'art.85, comma 6 bis della L.R. 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. Alle domande di autorizzazione in sanatoria, fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le stesse procedure amministrative stabilite da questo regolamento per le domande di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico.
3. La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino o di altri provvedimenti cautelativi emessi dal Responsabile del procedimento. L'eventuale diniego all'istanza di autorizzazione in sanatoria fa decorrere automaticamente, ed internamente, a partire dalla data di protocollo dello stesso atto di diniego, i termini indicati negli eventuali provvedimenti cautelativi emessi dal Responsabile del procedimento precedentemente alla presentazione della stessa istanza di autorizzazione in sanatoria.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli artt. 2 e 3.
5. L'autorizzazione in sanatoria viene rilasciata solo nel caso che le opere eseguite o in corso di esecuzione siano conformi alla Legge forestale e al Regolamento forestale.
6. Per accedere alla procedura di regolarizzazione, il richiedente dovrà corredare la domanda di autorizzazione in sanatoria con gli elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato e con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.
7. Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del Regolamento forestale della Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Amministrazione stessa secondo quanto stabilito dall'art.85 della L.R. 39/2000.
8. Nel caso in cui il trasgressore o l'obbligato in solido, a qualunque titolo, del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi i lavori di ripristino sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art.6 della L.R. 689/1981.
9. Alle procedure amministrative inerenti l'imposizione di opere di ripristino di cui al precedente comma 3 si applicano i criteri generali stabiliti dalla Legge 241/1990 (comunicazione avvio procedimento, indicazione responsabile procedimento, termini istruttori, ecc..).

Art.10

Deroghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi

1. Deroghe ai divieti imposti dal capo IV- prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi del Regolamento forestale, possono essere autorizzate dal Responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti dall'art.68 dello stesso Regolamento.
2. Il richiedente dovrà presentare domanda all'Ufficio Vincolo Idrogeologico dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio secondo le modalità previste del presente regolamento.
3. Le domande di autorizzazione di cui al presente articolo sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione per la quale si richiede l'autorizzazione.
4. Nel caso che il richiedente non sia il legittimo proprietario dei terreni, o il legittimo possessore, il richiedente dovrà allegare alla domanda autorizzazione scritta del proprietario che autorizza il richiedente all'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 68, comma 1 del Regolamento forestale e delega all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. In tali dichiarazioni dovranno essere evidenti gli estremi catastali dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi ed il titolo di possesso degli stessi.

5. Nella domanda di autorizzazione dovranno essere indicati, in modo dettagliato, le modalità con cui verranno eseguiti gli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione, nonché la tipologia e quantità di dispositivi antincendio disponibili dovranno essere altresì descritti tutti gli interventi ed opere che si metteranno in atto per prevenire la diffusione di incendi boschivi.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli artt. 2 e 3.
7. Le domande di autorizzazione di cui il presente art., nei casi in cui le deroghe siano richieste per l'espletamento di campeggi temporanei sono escluse dalle presentazioni degli allegati previsti dall'art. 2, comma 2 lettera D del presente Regolamento.

Art.11

Autorizzazione per Aree Attrezzate per L'accensione dei fuochi

1. L'autorizzazione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 64 del Regolamento forestale è rilasciata con specifico atto dirigenziale contenente fra l'altro, le prescrizioni costruttive e le precauzioni da adottare per l'accensione dei fuochi al fine di evitare rischi di incendio boschivo ai sensi del comma 3 dello stesso art. del Regolamento forestale. L'autorizzazione rilasciata può altresì specificare limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l'uso dell'area attrezzata.
2. Le prescrizioni imposte nell'atto di autorizzazione di cui al comma precedente devono essere obbligatoriamente esposte sugli appositi cartelli previsti dal comma 4 dell'art. 64 del Regolamento forestale.
3. Il Responsabile del procedimento può con specifico atto dirigenziale per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'art. 59, comma 1 del Regolamento forestale, con le modalità previste dal piano pluriennale regionale relativo all'attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'art.74 della Legge forestale 39/2000 e s.m.i., prescrivere l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli.
4. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è comunque soggetto ai procedimenti amministrativi stabiliti dal seguente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.

Art.12

Criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento.

1. Il presente art. stabilisce i criteri generali per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento.
2. Gli scritti difensivi, inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Responsabile del Servizio Competente entro 30 (trenta) giorni

dalla data di contestazione e/o notifica della violazione.

3. Se dagli scritti definitivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta evidente che:
 - I. Il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate: si applica una sanzione pari al minimo editale o, se questo non è espresso, ad 1/10 del massimo.
 - II. Il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura: si applica una sanzione pari a due volte il minimo o, se questo non è espresso, a 1/3 del massimo se più favorevole per il trasgressore.
 - III. Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento: si applica una sanzione pari a 2,5 volte il minimo editale o ad un 1/2 del massimo, se più favorevole; se il minimo non è espresso si applica una sanzione pari ad un 1/2 del massimo.
 - IV. Non emergono elementi attenuanti, né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati: si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o, se questo non è espresso, a 2/3 del massimo, aumentabile fino a 4 volte il minimo in relazione alla gravità dell'infrazione.
 - V. Si tratta di una violazione di grave entità : risulta provato il dolo; si applica una sanzione pari al massimo editale.
 - VI. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari: si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo editale per ciascuno dei correi.
4. Salvo diversi casi di recidiva previsti dalla legge, nel caso in cui chi abbia commesso una violazione amministrativa accertata con ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza definitiva:
 - i. commetta un'altra violazione della stessa natura nei due anni successivi: l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi del comma 2 è aumentata del 15% fino all'applicazione del massimo editale.
 - ii. Commetta una terza o ulteriori violazioni della stessa natura nei due anni successivi: l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti è aumentata del 20% per ogni precedente violazione fino all'applicazione del massimo editale.
5. Per esigenze motivate il Responsabile del Procedimento, espletata un'opportuna indagine

amministrativa, può stabilire, giudicando secondo equità, un ammontare diverso per le sanzioni amministrative, prescindendo da criteri di cui al comma 2, purché l'ammontare delle sanzioni amministrative irrogate si collochi fra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge, siano fatti salvi i criteri di cui ai commi 2 e 3 p.to VI. In tali casi il Responsabile del Procedimento motiva adeguatamente i criteri adottati per stabilire l'ammontare della sanzione amministrativa nell'ordinanza di ingiunzione.

6. Gli scritti difensivi o la richiesta di audizione presentati oltre ai termini stabiliti dalla L. 689/1981, sono considerati nulli e non vengono valutati ai fini istruttori. In tal caso fa fede la data di spedizione del timbro postale o la data di ricezione da parte dell'Unione dei Comuni nel caso di consegna a mano. Tale documentazione può essere presentata in carta semplice.
7. Qualora il trasgressore o gli obbligati in solido non abbiano presentato alcun scritto difensivo entro i termini stabiliti L. 689/1981 o non abbiano fatto espressa richiesta di audizione, si applica quanto segue, tenendo in considerazione la documentazione disponibile agli atti e quanto emerso in sede di indagine amministrativa:
 - i. Il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari due volte e mezzo il minimo editale.
 - ii. Non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi della norma, si applica una sanzione pari a tre volte e mezzo il minimo.
 - iii. Si tratta di una violazione di grave entità : risulta provato il dolo; si applica una sanzione pari al massimo editale.
 - iv. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari: si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo editale per ciascuno dei correi.
8. Nei casi in cui al comma 7 trovano comunque applicazione i criteri stabiliti dal comma 3 per la recidiva.
9. Per esigenze motivate il Responsabile del Procedimento, espletata un'opportuna indagine amministrativa, può stabilire, giudicando secondo equità, un ammontare diverso per le sanzioni amministrative, prescindendo dai criteri di cui al comma 5 , purché l'ammontare delle sanzioni amministrative irrogate si collochi fra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge, siano fatti salvi i criteri di cui al comma 2 e 5 p.to IV. In tali casi il responsabile del procedimento motiva adeguatamente i criteri adottati per stabilire l'ammontare della sanzione amministrativa nell'ordinanza di ingiunzione.
- 10.
11. Sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare del danno forestale (art. 84 L.R. 39/2000 e s.m.i.), in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento:
 - I. Il danno commesso viene valutato secondo le modalità stabilite dalla Giunta

Regionale ai sensi dell'art.84, comma 5 della L.R. 39/2000 s.m.i.;

- II. In sede di emissione di ordinanza ingiuntiva si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del danno commesso a seconda della gravità del danno stesso valutata dal Responsabile del Procedimento in base al danno forestale indicato dai verbalizzanti.
12. L'ufficio vincolo idrogeologico dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio provvede semestralmente a comunicare all'ufficio ragioneria i ruoli di riscossione coatta emessi ed approvati.
13. Resta fermo che i termini dei provvedimenti amministrativi inerenti verbali di contestazione di illecito amministrativo, nonché inerenti eventuali scritti difensivi ad essi collegati, per i quali si applica quanto disposto dall'articolo 24 L. 689/1981, rimangono sospesi fino a diversa comunicazione dell'autorità giudiziaria.
14. Avverso le ordinanze ingiuntive emesse ai sensi della L.689/81 è emesso il ricorso in opposizione al Tribunale territorialmente competente entro 30 giorni dalla data della notifica.

Art.13

Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito, derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative.

1. I criteri per la concessione della rateazione dei debiti, derivanti dall'emissione di un'ordinanza di ingiunzione di pagamento o, iscritti a ruolo derivanti dall'avvenuta irrogazione di sanzioni di natura amministrativa sono i seguenti:
 - a) Qualora il reddito complessivo annuo sia inferiore a 16.000 euro le rate mensili dovranno essere inferiori allo 0,5% di tale reddito;
 - b) Qualora il reddito complessivo annuo risulti compreso tra euro 16.000 e 32.000 le rate mensili dovranno essere comprese fra lo 0,5% e lo 0,8% di tale reddito;
 - c) Qualora il reddito complessivo annuo risulti compreso tra euro 32.000 e euro 52.000, le rate mensili dovranno essere comprese fra lo 0,8% e 1,3% di tale reddito;
 - d) Qualora il reddito superi euro 52.000, le rate mensili dovranno essere comprese fra 1,3% e 1,8% di tale reddito;
 - e) In ogni caso la rateazione non potrà essere concessa qualora il debito totale iscritto a ruolo sia inferiore a euro 100;
 - f) Se l'importo iscritto al ruolo o il debito del quale si chiede la rateazione è superiore a euro 26.000 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. Se l'importo iscritto al ruolo o il debito è inferiore ad euro 26.000 il pagamento rateale può essere concesso fino a un massimo di 12 rate. Se l'importo iscritto a ruolo debito è superiore ad euro 26.000 il pagamento rateale può essere concesso su più anni con un massimo di 12 rate ciascuno, fino ad un massimo di 5 anni.
3. La sussistenza di condizioni economiche disagiate al fine della concessione del beneficio dovrà essere dichiarata dall'interessato nella stessa domanda di rateazione presentata al

Servizio Competente- Ufficio Vincolo Idrogeologico, ai sensi di quanto stabilito dall'art.1 del D.P.R.20 ottobre 1998, n.403 e dall'art.46, comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

4. Sulle rate determinate come sopra dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale vigente al momento dell'istanza, secondo corretta regola di matematica finanziaria.
5. L'istanza di concessione della rateazione del debito iscritto a ruolo deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
6. L'accoglimento dell'istanza di rateazione verrà stabilito mediante specifico atto dirigenziale dal Responsabile del Servizio Competente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di ricezione della medesima.
7. La richiesta di rateazione deve essere presentata dall'interessato, a pena di irricevibilità, al Servizio Competente - Ufficio Vincolo Idrogeologico.
8. Le rate mensili, concesse per il pagamento dilazionato del debito, hanno scadenza a fine mese.
9. In caso di mancato pagamento di due sole rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non onorata. Sono fatte salve eventuali richieste di minor rateazione formulate dal trasgressore.
10. Il Responsabile del Procedimento potrà stabilire criteri diversi di rateizzazione nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dalla ulteriore documentazione prodotta emergono situazioni di particolare disagio economico, indipendenti dal reddito percepito o prodotto nell'anno precedente.

Art.14

Utilizzo Introiti derivanti dalle Sanzioni Amministrative

1. Gli introiti derivanti dall'oblazione da parte dei trasgressori e/o obbligati in solido delle sanzioni amministrative elevate per violazioni dalla L.R. 39/2000 e/o del Regolamento Forestale devono considerarsi vincolati almeno per 85% all'utilizzo nel bilancio dell'Ente per le seguenti destinazioni:
 - a. Spese di funzionamento e gestione relative all'espletamento delle funzioni del Servizio a cui compete l'espletamento della stessa secondo l'organizzazione dell'Ente.
 - b. Interventi di forestazione, ripristino e difesa del territorio da attuarsi secondo le disposizioni di cui alla L.R. 39/2000
2. Una diversa destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma precedente può essere disposta unicamente con deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.

Art.15
Ricorsi

1. I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso.

Art.16
Attestato e Contrassegni di Provenienza Alberi di Natale

1. Il rilascio dell'attestato di provenienza di cui all'articolo 64 comma 2 della LR 39/2000 e s.m.i. è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di domanda di dichiarazione redatta su apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio. La domanda di dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Estremi catastali dei terreni da cui provengono le piante o parti di esse da destinare alla commercializzazione o trasporto come alberi di natale;
 - b. Numero complessivo di piante o parti di esse da destinare alla commercializzazione o trasporto come alberi di natale;
 - c. Dati anagrafici del richiedente.
2. L'attestato di provenienza di cui al comma 1 viene rilasciato entro 20 giorni in conformità al modello indicato nell'allegato A del Decreto Dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n.5905 del 11/10/2004. L'attestato, vidimato e firmato dal Responsabile del Servizio o da suo incaricato, viene rilasciato in triplice copia originale di cui due vengono consegnate al richiedente ed una viene conservata agli atti.
3. I contrassegni di cui all'art. 64, comma 4 della L.R. 39/2000 e s.m.i., forniti dalla Giunta Regionale, secondo i modelli di cui all'allegato B del Decreto Dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 5905 del 11.10.2004, sono consegnati a mano al richiedente o suo delegato autorizzato, contestualmente al rilascio dell'attestato di cui al comma 1. I contrassegni devono essere apposti su ciascuna pianta, cimale o porzione di esse, appartenenti al lotto per cui è stato rilasciato l'attestato di provenienza, in posizione facilmente visibile.
4. Il trasporto di abeti o altre conifere, o dei loro cimali, destinati ad alberi di natale per i quali è stato rilasciato l'attestato di provenienza di cui al comma 1, deve essere accompagnato da una copia originale dell'attestato stesso dall'Unione dei Comuni e della dichiarazione di trasporto redatta secondo la modulistica di cui all'allegato A del Decreto Dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 5890 del 23.10.2001.
5. Il richiedente dovrà sempre conservare una delle due copie dell'attestato di provenienza rilasciato dall'Unione dei Comuni.

6. I modelli di base al quale devono essere redatti gli attestati di provenienza ed i contrassegni di cui al presente articolo sono approvati con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio. Eventuali modifiche di tali modelli dovranno essere approvate con determinazione dirigenziale.

Art. 17

Autorizzazione per la raccolta dei prodotti secondari del bosco ai sensi art. 63 Legge Forestale della Toscana

1. La raccolta dei prodotti secondari del bosco, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta Regionale con Deliberazione 260 del 19.03.2001.
2. I soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per la raccolta dei prodotti di cui al comma 1 in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta Regionale e alle modalità di cui al comma 4 del citato articolo 63 devono presentare domanda scritta mediante l'apposta modulistica.
3. L'autorizzazione non onerosa viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
4. I limiti di raccolta giornaliera per chi raccoglie a fini di commercio i prodotti secondari del bosco sono stabiliti in:

fragole	Kg. 10
lamponi	Kg. 20
mirtilli	Kg. 40
more di rovo	Kg. 20
bacche di ginepro	Kg. 10
muschi	Kg. 40
5. I soggetti di cui al comma 2, limitatamente per la raccolta dei mirtilli, potranno far uso dell'apposito raccoglitore, rastrellino o pettine.
6. I quantitativi di cui sopra potranno essere annualmente modificati con specifico atto al fine di non compromettere, attraverso un prelievo eccessivo, lo stato e la capacità produttiva delle popolazioni naturali.
7. La raccolta dovrà essere effettuata adottando metodi che non arrechino danneggiamento alle piante e/o al terreno, avendo cura di raccogliere unicamente il prodotto maturo.
8. La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario o possessore del fondo.
9. La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione.

10. L'atto autorizzativo contemplerà eventuali ulteriori prescrizioni sulle norme comportamentali, sulle zone di raccolta, sulle modalità e sui quantitativi nonché i divieti di raccolta.
11. L'autorizzazione rilasciata ai fini della presente Legge Regionale 39/2000, non solleva il richiedente da altre specifiche autorizzazioni relative alla lavorazione e commercio di detti prodotti, nel rispetto di Leggi e Regolamenti disciplinanti tali attività.

===== § =====